



Prot. n. 7173/ss

Aosta, 08.05.2023

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze del personale docente e alle corrispondenti graduatorie di istituto di seconda fascia, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 6 maggio 2022, n. 112 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 17 marzo 2023, n. 51

Modalità e termini di presentazione delle istanze

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25 concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11 concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 12181/ss in data 13 giugno 2022, concernente le procedure di aggiornamento delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

RICHIAMATO l'articolo 10 della succitata O.M. 112/2022 che prevede la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, demandando ad uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità per la costituzione degli stessi;

VISTO il decreto ministeriale 17 marzo 2023, n. 51, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11 aprile 2023, concernente, tra l'altro, le disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le

.....
Département surintendance des écoles

Personnel scolaire. Bureau administratif – écoles secondaires

Dipartimento sovrintendenza agli studi

Personale scolastico. Ufficio amministrazione scuole secondarie

51.01.13

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165 273283
telefax +39 0165 273275

11100 Aosta
1, Place Albert Deffeyes, 1
téléphone +39 0165 273283
telecopie +39 0165 273275

istruzione@pec.regione.vda.it
personale.scolastico@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 6 maggio 2022, n. 112;

ATTESO che lo stesso D.M. n. 51/2023 stabilisce alla data del 30 giugno 2023 il termine entro il quale può essere conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o il titolo di specializzazione sul sostegno per iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;

ATTESO che le disposizioni di cui al suddetto D.M. n. 51/2023 in relazione alla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

CONSIDERATO l'avvenuto adeguamento della piattaforma informatica regionale destinata alla presentazione delle domande di iscrizione alle graduatorie regionali alle disposizioni di cui al D.M. 51/2023 relative agli elenchi aggiuntivi;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire i termini di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per supplenze e alla seconda fascia delle correlate graduatorie di istituto;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie regionali per le supplenze del personale docente (GRS) e degli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle correlate graduatorie di istituto, in attuazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza Ministeriale 6.5.2022, n. 112 e come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 17.3.2023, n. 51, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e/o il titolo di specializzazione per il sostegno **entro il 27 aprile 2023** e che, alla stessa data, sono in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.
2. Coloro che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione successivamente alla data del 27 aprile 2023 ed entro il 30 giugno 2023 si iscriveranno con riserva, secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2, e comunicheranno alla Struttura personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta il conseguimento del titolo, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 3.
3. Resta fermo, per gli aspiranti che si iscrivono con riserva ai sensi del precedente comma 2, il possesso alla data del 27 aprile 2023 del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche regionali.

Articolo 2

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Pertanto, gli aspiranti che hanno presentato domanda di inserimento a pieno titolo o con riserva negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di altra provincia del territorio nazionale (GPS) non possono presentare la domanda di inserimento negli elenchi

aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie della Regione Autonoma Valle d'Aosta (GRS).

2. Non è consentito chiedere il deppennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell'elenco aggiuntivo delle GRS della Valle d'Aosta.
3. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi degli aspiranti già inseriti nelle GRS o non inseriti in alcuna GRS avviene secondo le disposizioni previste per gli elenchi aggiuntivi delle GPS dagli articoli 1 e 2 del D.M. n. 51/2023, ove il riferimento alla provincia è da intendersi alla Regione Valle d'Aosta.
4. Ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GRS, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Istanza online elenchi aggiuntivi (abilitati/specializzati) - selezionando ACCESSO ISTANZA ONLINE.

La piattaforma è altresì raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it selezionando l'evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi alla I fascia 2023/2024.

L'accesso all'istanza online avviene attraverso l'utilizzo di una delle seguenti identità digitali:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

5. Le istanze potranno essere presentate nel periodo compreso **tra il 10 maggio 2023 (h. 12,00) e il 25 maggio 2023 (h. 12,00)**.
6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'O.M. n. 112/2022.
7. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie, per il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
10. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di titoli di cui l'aspirante sia in possesso **entro il 31 maggio 2022**, eventualmente non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GRS o di aggiornamento delle stesse, come previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 del D.M. n. 51/2023.
11. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione senza produrre alcuna certificazione, con l'eccezione dei titoli conseguiti all'estero e dei servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi, per i quali è necessario produrre la relativa documentazione.



12. Gli aspiranti sono inseriti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza degli elenchi stessi.
13. All'atto della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi si procede al depennamento dalla GRS di seconda fascia e dalle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i posti e le classi di concorso per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GRS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.

Articolo 3

(Iscrizione con riserva: termine e modalità di scioglimento della riserva)

1. Gli aspiranti di cui al precedente articolo 1, comma 2, che si iscrivono negli elenchi aggiuntivi con riserva di conseguimento del titolo di abilitazione e/o di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2023 devono comunicare alla Struttura personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, **entro le ore 23.59 del giorno 4 luglio 2023**, il conseguimento del titolo.
2. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata inviando apposita mail alla casella di posta istituzionale personale.scolastico@regione.vda.it a decorrere dal 21 giugno 2023, nel rispetto del termine finale di cui al precedente comma 1.
3. La suddetta mail, avente per oggetto "scioglimento riserva elenchi aggiuntivi GRS" deve contenere l'espressa richiesta di scioglimento della riserva e di iscrizione a pieno titolo e deve essere completa delle seguenti informazioni:
 - la classe di concorso o il posto cui si riferisce l'elenco aggiuntivo della GRS di prima fascia per il quale si chiede l'iscrizione a pieno titolo;
 - la procedura attraverso la quale è stato conseguito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione per il sostegno;
 - la data di conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione per il sostegno;
 - la votazione conseguita; al riguardo si rammenta che la votazione dell'abilitazione conseguita attraverso il concorso ordinario indetto nel 2020, compresi i concorsi STEM 2020 e 2022, è quella indicata nell'elenco degli abilitati allegato al decreto di approvazione della graduatoria di merito concorsuale e del relativo elenco degli abilitati;
 - l'eventuale accesso con prova selettiva al percorso di specializzazione sul sostegno.
4. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità sopra descritte tra il 21 giugno 2023 e il 4 luglio 2023.

Articolo 4

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 112/2022 nel rispetto della normativa



specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso la Sovrintendenza agli studi – Struttura Personale scolastico comprese le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Struttura Personale scolastico. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA e ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. n. 51/2023 e nell'O.M. n. 112/2022.

IL DIRIGENTE
Fulvio Centoz
(documento firmato digitalmente)